

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 47 - 19942 /2011

OGGETTO: COMUNE DI MONCALIERI - VARIANTE PARZIALE N. 57 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 57 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Moncalieri, con deliberazione C.C. n. 36/2011 del 09/03/2011, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.); (*Prat. n. 067/2011*)

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione del C.C. n. 36/2011 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone i seguenti contenuti:

- modifica dell'art. 28-2-1 delle Norme tecniche di Attuazione per l'area normativa *Br1** del distretto urbanistico *Dr2*, sita in località *Borgo Mercato*, previa introduzione al punto 5. della "*Normativa particolare*" della seguente disposizione: "*L'Amministrazione Comunale, in sede di redazione del Piano di Recupero o del Programma Integrato, potrà consentire, ove non sia possibile dismettere in tutto o in parte idonee aree per servizi pubblici, l'intera monetizzazione delle aree a standards ex art. 21 LUR compresa la dotazione minima prescritta dall'art. 7 comma 5 delle presenti norme.*";
- adeguamento normativo, mediante l'introduzione delle modificazioni previste;

Alla Variante risultano allegate:

- la relazione di compatibilità acustica, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 L.R. 52/2000;
- la relazione di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 40/1998;
- la determinazione di non assoggettabilità della Variante alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del D.Lgs 152/06 s.m.i. e della D.G.R. 12-8931/2008;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. di formulare, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 57 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Moncalieri con deliberazione C.C. 36/2011 del 09/03/2011, le seguenti **osservazioni**:

- a)* in relazione alla previsione di monetizzare integralmente le aree per servizi per l'area normativa *BrI**, si sottolinea che tale opportunità può essere ammessa solo nel caso in cui, nel P.R.G.C. vigente, siano cartograficamente individuate aree a servizi pubblici in misura sufficiente a soddisfare gli standard minimi di legge;
- b)* con riferimento alle particolari caratteristiche degli immobili compresi nella suddetta area *BrI** e degli interventi ammessi compresi in un Piano di Recupero o in un Programma Integrato, si suggerisce di specificare quali possano essere gli interventi per i quali non si debba ricorrere obbligatoriamente ai suddetti Strumenti Urbanistici attuativi e per i quali non occorre prevedere la dismissione di aree a standard, anche nell'ottica di uno snellimento procedurale: a titolo esemplificativo, gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione e senza aumento di superficie utile lorda o di volume, o altri tipi di intervento di minore valenza esecutiva potrebbero essere ammessi anche senza il ricorso al Piano di Recupero o al Programma Integrato; si rammenta, inoltre, che per l'attuazione di interventi di ampliamento, ristrutturazione urbanistica o di nuovo impianto inseriti in un Programma Integrato, l'integrale monetizzazione delle aree per servizi pubblici non possa essere ammessa, perché in contrasto con le norme di legge che regolano tale Strumento Urbanistico (Legge 179/1992 e L.R. 18/1996);

2. di dare atto che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. di trasmettere al Comune di Moncalieri la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, lì 01 giugno 2011

Il Dirigente
Arch. Gianfranco Fiora
F.to in originale